

Circolare n. 6 del 2013

Prot. n. 14670 /2013

ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLLEGI IP.AS.VI.  
AI COLLEGI PROVINCIALI IP.AS.VI.  
ALLE AZIENDE A.S.L.  
ALLE AZIENDE OSPEDALIERE  
AGLI ISTITUTI PENITENZIARI  
AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA  
ALLE COOPERATIVE E STUDI ASSOCIATI  
ALLE UNIVERSITÀ ED ISTITUTI DI FORMAZIONE  
ALLE SOCIETÀ, FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI  
AGLI STUDI MEDICI  
AI MEDICI DI MEDICINA GENERALI  
AI LABORATORI ANALISI PRIVATI E CONVENZIONATI  
A TUTTI I COMMITTENTI DI AREA SANITARIA

Loro sedi

**OGGETTO: PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - CHIARIMENTI IN MERITO ALL'ASSOGGETTAMENTO PREVIDENZIALE DEI RELATIVI COMPENSI**

Nell'ambito delle attività connesse all'avvio delle Gestione Separata ENPAPI, è emersa una serie di quesiti in merito alla corretta applicazione delle norme regolamentari vigenti, nonché alla corretta interpretazione di alcune di esse.

In particolare, considerato che è pervenuto un significativo numero di richieste di chiarimento in merito all'assoggettamento delle prestazioni c.d. "occasionalì", è opportuno precisare in quali casi questo non sia previsto.

Il tema si pone esclusivamente nei casi di prestazioni di lavoro autonomo occasionale, ossia in quei casi in cui, soprattutto per volumi reddituali prodotti, si sia innanzi a valori economici di modesta entità.


Come già chiaramente espresso nella Circolare n. 4 del 2013, l'assoggettamento previdenziale ad ENPAPI è escluso solo in carenza di due requisiti essenziali: l'abitudine e la professionalità della prestazione eseguita.


Il caso di non imponibilità previdenziale, quindi, risulta una tipologia di situazione estremamente difficile da riscontrarsi in concreto in quanto, se il concetto di abitudine esprime un parametro di frequenza nell'esercizio di una qualsiasi attività, quello di professionalità è - soprattutto per la categoria infermieristica - essenziale allo stesso espletamento della prestazione.

Si ricorda, infatti che, a prescindere dallo status giuridico e fiscale del Professionista Infermiere, tutti i soggetti esercenti la professione devono essere obbligatoriamente iscritti al Collegio IPASVI territorialmente competente.

Una prestazione infermieristica richiesta, seppur unitaria in termini quantitativi, è infatti sempre ed inevitabilmente caratterizzata da un indefettibile profilo di professionalità.

Data questa impostazione è necessario precisare, di conseguenza, che il Professionista Infermiere che non sia titolare di partita IVA e che, al tempo stesso, sia privo di contratti di collaborazione, debba necessariamente iscriversi alla gestione Separata ENPAPI, in modo tale che il proprio committente occasionale provveda al versamento, nelle consuete proporzioni, dei contributi previdenziali previsti per la suddetta Gestione, a nulla rilevando il valore economico del reddito prodotto nell'anno fiscale di riferimento.

  
Il Direttore Generale  
*Dott. Fabio Fioretto*

  
Il Presidente  
*Dott. Mario Schiavon*

